

Da: Accertamento.Imola <Accertamento.Imola@inps.it>

Inviato: lunedì 19 agosto 2019 08:48

A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr>

Oggetto: Richiesta integrazione documentazione ricorso contro iscrizione d'ufficio alla gestione separata

Gentile dott. Michelini,

sto istruendo il suo ricorso contro l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. In considerazione del fatto che l'iscrizione è riferita all'anno 2013, avrei necessità che integrasse la documentazione presentata con la dichiarazione annuale di esonero alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti per l'anno 2013 che non risulta presente fra gli allegati al ricorso.

In attesa di un suo riscontro, la saluto cordialmente

d.ssa Rita Letteriello

Mittente: m.michelini@michelinimauro.fr

Inviato il: 19/08/2019 09.42.04

Buongiorno Dottoressa Letteriello

Ringrazio innanzitutto per la celere risposta.

In effetti la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti, con provvedimento del Direttore Generale dell'INPS del 25.06.2018, mi comunicava l'esonero dall'iscrizione alla suddetta Cassa in quanto iscritto ad altra Cassa professionale, così come previsto dall'articolo 32 della legge dell'86(vedi lettera allegata) ,nella fattispecie la CAVEC .In tale provvedimento mi veniva rammentato che qualora fosse cessato il titolo di esonero, entro 6 mesi avrei avuto l'obbligo di iscrivermi nuovamente alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti, ricorrendone le condizioni.

Questo provvedimento seguiva le annuali richieste fatte a partire dall'anno 1998.E forse per questo motivo mi diedero l'esonero sine die, salvo che non si ripresentassero le condizioni per una re-iscrizione.

Condizione che non si è verificata in quanto dal 1998 alla data del 2019, sono ancora iscritto alla CAVEC, così come Attestato dalla CAVEC stessa con documento del 01.08.2019,che dichiara la mia posizione essere aggiornato al 31.12.2018(vedi allegato che le abbiamo inviato) e l'Appel de Cotisations 2019 con lettera del 30.07.2019,nella quale mi vengono richiesti i versamenti previsti annualmente(sempre in allegato).

Per qualunque necessità le lascio i miei cellulari 0033.6.08995240 e 335.6255933.

Cordialmente

Mauro Michelini

www.michelinimauro.com

Da: Accertamento.Imola <Accertamento.Imola@inps.it>

Inviato: lunedì 19 agosto 2019 10:21

A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr>

Oggetto: Risposta: R: Richiesta integrazione documentazione ricorso contro iscrizione d'ufficio alla gestione separata

Gentile dott. Michelini,

ha dimenticato di allegare la lettera a cui fa riferimento ma l'ho trovata fra gli allegati al ricorso. Non mi risulta invece chiarissimo il documento della CAVEC che, capisco le chieda i contributi per l'anno 2019 ma non mi sembra faccia riferimento agli anni precedenti.

Non avrebbe modo di inviarmi l'equivalente del nostro estratto contributivo? In sostanza, avrei bisogno di un documento dal quale si evince chiaramente che per l'anno 2013 la contribuzione è stata versata ad altra cassa. Se non ha un estratto contributivo, potrebbero essere utili le ricevute dei versamenti fatti alla CAVEC per il 2013.

Cordiali saluti

d.ssa Rita Letteriello

Mittente: m.michelini@michelinimauro.fr

Inviato il: 19/08/2019 19.30.58

Buonasera d.ssa Letteriello

Le invio come primo documento, la lettera della CAVEC del 2013 con la quale la Cassa mi comunicava che avendo già pagato€, mi restava un saldo a debito di.....€ che veniva prelevato direttamente dal mio conto in data 10.08.2013.

Poi, di seguito, le attestazioni fiscali per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2018. Per l'anno 2017, per il momento, ho trovato solo la richiesta di pagamento del saldo di.....€, con il relativo scadenziario, avendo già pagato€ e così per un totale annuo di€.

Comunque ho inoltrato anche una richiesta formale alla CAVEC, in data odierna, di cui allego la ricevuta di ricezione da parte del Direttore.

Rimango a sua disposizione qualora avesse ulteriori necessità di documentazione;

La ringrazio fin d'ora personalmente per la disponibilità e cortesia dimostrata.

Cordialmente

Da: Accertamento.Imola <Accertamento.Imola@inps.it>

Inviato: martedì 20 agosto 2019 14:25

A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr>

Oggetto: Risposta: R: Risposta: R: Richiesta integrazione documentazione ricorso contro iscrizione d'ufficio alla gestione separata

Gentile dott. Michelini,

essendo stato iscritto alla Gestione Separata per l'anno 2013, avevo necessità di dimostrare che per quello stesso anno lei avesse già un'altra copertura previdenziale. Per il 2017 non importa che stia a cercare altra documentazione.

Ho istruito il ricorso con quel che mi ha presentato, proponendo l'accoglimento dello stesso in considerazione del fatto che la gestione separata era nata per dare copertura contributiva a chi, invece, non aveva nessuna cassa previdenziale specifica. Nel suo caso, essendo iscritto alla CAVEC e versando la contribuzione a quest'ultima, manca il presupposto soggettivo per l'iscrizione alla gestione separata.

Ho proposto l'accoglimento della sua istanza direttamente in autotutela, senza passare dal comitato centrale.

Conto di darle un riscontro fra qualche giorno

Cordiali saluti

d.ssa Rita Letteriello

Mittente: m.michelini@michelinimauro.fr

Inviato il: 21/08/2019 09.46.17

Buongiorno

Per il 2017 ho già chiesto l'attestato. Mi porto avanti, non si sa mai...

Rinnovo i miei più vivi complimenti per la rapidità e la cordialità dimostrata.

Cordialmente

Da: Accertamento.Imola <Accertamento.Imola@inps.it>

Inviato: venerdì 23 agosto 2019 15:58

A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr>

Oggetto: Risposta: R: Risposta: R: Risposta: R: Richiesta integrazione documentazione ricorso contro iscrizione d'ufficio alla gestione separata

Buongiorno dott. Michelini,

come le avevo anticipato, ho proposto di definire il suo ricorso in autotutela, considerato che per l'anno 2013 ha una copertura contributiva piena. L'autotutela è stata approvata ed il ricorso definito.

Le allego, quindi, la lettera di accompagnamento ed il provvedimento di autotutela con il quale il suo ricorso è stato accolto. Abbiamo, di conseguenza, cancellato la sua iscrizione d'ufficio alla gestione separata.

Cordiali saluti

d.ssa Rita Letteriello

Sede INPS di BOLOGNA

VIA GRAMSCI 6

40121 BOLOGNA(BO)

22/08/2019

MAURO MICHELINI
VIA ANTONIO GRAMSCI 1
40023

Oggetto: Provvedimento di Annullamento in Autotutela del Provvedimento,
in materia di "Contributi - ISCRITTI GESTIONE SEPARATA" notificato in data 27/07/2019 al
destinatario del provvedimento : MAURO MICHELINI .

Il Direttore della Sede, con Disposizione n° 130100-19-0099 del 22/08/2019, ha annullato il
provvedimento in oggetto per la motivazione nello stesso riportata.

Si allega il provvedimento in oggetto.

Avverso il suddetto provvedimento – laddove la normativa specifica di riferimento lo preveda -
è possibile presentare ricorso amministrativo nei termini e nei modi previsti dalla L. 88/89,
esclusivamente tramite il canale telematico, accedendo con Pin dispositivo ai Servizi On Line (
RiOL) del sito istituzionale www.inps.it .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Tutti i nostri uffici INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco
completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, telefonare al numero gratuito InpsInforma 803 164: un operatore sarà a sua disposizione
per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà
assistenza gratuita.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI BOLOGNA

Disposizione n° 130100-19-0099 del 22/08/2019

Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 27/07/2019, in materia di "Contributi - ISCRITTI GESTIONE SEPARATA"

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Visto il Capo IV – bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, approvato dal C.d.A. dell'Istituto con deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006;

Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi - ISCRITTI GESTIONE SEPARATA" notificato in data 27/07/2019 al destinatario dello stesso MAURO MICHELINI (MCHMRA57S16C121F);

Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta;

Il sig. Mauro Michelini (c.f. MCHMRA57S16C121F) ha ricevuto un'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2013 in data 27/07/2019 con calcolo della contribuzione dovuta sul reddito dichiarato nel modello unico 2013 quale reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni. Il totale dei contributi calcolati per l'anno 2013 ammonta ad € 18.060,60 oltre a sanzioni per € 12.470,21

Il sig. Michelini ritiene non dovuta la somma richiestagli perché iscritto alla "CAVEC-Caisse d'assurance Vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux Comptes" da gennaio 1999 avendo trasferito la propria residenza in Francia. Aggiunge di avere contestualmente optato per l'esonero del versamento contributivo presso la "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti".

Premesso che:

Il comma 12, dell'articolo 18, del decreto legge 98 del 6 luglio 2011 introduce una norma di interpretazione autentica della legge 335/1995, articolo 2, comma 26, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la gestione separata. Rientrano nell'ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali. Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza. Tali soggetti sono destinatari dell'obbligo contributivo alla gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria. Il pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato

all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata.

Rilevato che il sig. Michelini ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che:

-In data 25.06.2008 il Direttore Generale della cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) ha definito la sua posizione quale esonero in quanto iscritto ad altra cassa professionale così come previsto dall'art. 32 L. 21/86

-Nell'anno 2013 il sig. Michelini ha provveduto al pagamento della contribuzione previdenziale presso la sopra citata CAVEC in Francia

-Che anche per gli anni precedenti e successivi al 2013 risulta pagata la contribuzione presso la CAVEC in Francia

Tutto ciò premesso,

Si ritiene si debba annullare il provvedimento impugnato perché in capo al sig. Michelini Mauro non risultano i presupposti oggettivi di iscrivibilità alla Gestione separata previsti dall'art. 2 c. 26 della L. 335/1995

Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;

Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;

DISPONE

l'annullamento del provvedimento in oggetto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Emanuela Zambataro

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993